

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

33081 - Aviano (PN) - Italy  
Via Franco Gallini 2  
C.F. - P.IVA 00623340932  
Tel. 0434/6591  
Fax 0434/652182

CENTRO DI RIFERIMENTO  
ONCOLOGICO



Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico (D.I. 31/07/1990, 18/01/2005, 11/12/2009)

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N° 489 DEL 13/10/2022

OGGETTO

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI AFFIDAMENTI DI SERVIZI, FORNITURE, LAVORI E OPERE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA.

*IL DIRETTORE GENERALE*

*Dott.ssa Francesca Tosolini*

*nominato con Delibera di Giunta della Regione FVG n. 2270 del 27.12.2019  
e incaricato con contratto n. 742/AP del 27.12.2019,  
a decorrere dal 01.01.2020 e sino al 31.12.2024*

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI AFFIDAMENTI DI SERVIZI, FORNITURE, LAVORI E OPERE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA.

I Direttori della S.O.C. “Approvvigionamenti, Economato e Logistica” e della S.O.C. “Gestione delle Tecnologie Cliniche, Tecno-Strutturali e Informatiche”

Premesso che:

- questo Istituto ha la necessità di approvare il Regolamento per la disciplina delle procedure espletate in via diretta ed autonoma per l'affidamento dei contratti aventi ad oggetto l'acquisizione di forniture e servizi, inclusi i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, e la realizzazione di lavori e opere, di valore stimato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;
- l'approvazione del suddetto Regolamento ha come finalità principale quella di fornire alle Strutture interne all'Istituto uno strumento che disciplini le modalità di formulazione delle richieste di avvio di procedure di affidamento e le principali fasi di svolgimento delle procedure medesime, nonché di definire la normativa di dettaglio in ambiti rimessi alla regolamentazione delle Amministrazioni secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici” e dalle Linee Guida ANAC n. 4 “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
- per le suddette finalità è stato predisposto il Regolamento che viene allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

Dato atto che:

- Il Regolamento viene adottato con particolare riferimento alle seguenti normative e Linee Guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione:
  - Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici” (in seguito Codice);
  - Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione n. 120/2020 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” e s.m.i.;
  - Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
  - D.P.R. n. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», per le parti ancora in vigore;

- D.M. 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»;
  - Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
  - Linee guida ANAC sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 approvate con Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, Aggiornata con delibera n. 556 del 31 maggio 2017 e con delibera n. 371 del 27 luglio 2022;
  - Linee guida ANAC n. 1 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria;
  - Linee guida ANAC n. 2 "Offerta economicamente più vantaggiosa";
  - Linee guida ANAC n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni";
  - Linee guida ANAC n. 4 "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
  - Le Linee Guida ANAC n. 5 "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici";
  - Linee Guida ANAC n. 6 "Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice";
  - Linee guida ANAC n. 8 "ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili";
  - Linee guida ANAC n. 15 «Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici»;
  - Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136".
- Il Regolamento si applica ai contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 35 del Codice, come individuate dai Regolamenti CE vigenti, affidati dall'Istituto e necessari per l'attuazione delle attività istituzionali;
- Qualora nel corso di validità del Regolamento le disposizioni comunitarie e/o nazionali e/o regionali, che disciplinano i procedimenti amministrativi oggetto dello stesso, subiscano modifiche e/o integrazioni, anche le disposizioni del Regolamento, eventualmente divenute incompatibili con la normativa sopravvenuta, si intendono implicitamente abrogate e automaticamente sostituite con le norme comunitarie e/o nazionali e/o regionali sopravvenute;
- Il Regolamento è integrato da altre disposizioni organizzative e da regolamenti interni, nonché dai protocolli operativi aziendali e dalla modulistica relativa alle varie fasi del procedimento;
- Formano in particolare parte integrante e sostanziale del Regolamento, e si intendono richiamate, le disposizioni del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e del Codice di Comportamento adottati dall'Istituto in osservanza della legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica

amministrazione”, nonché gli altri provvedimenti adottati in materia compreso il Patto di Integrità fornito agli operatori economici per la singola procedura;

Precisato che dall’approvazione del presente atto non derivano oneri a carico del Bilancio dell’Istituto;

Tutto ciò premesso, si propone l’approvazione del Regolamento per la disciplina delle procedure espletate in via diretta ed autonoma per l’affidamento dei contratti aventi ad oggetto l’acquisizione di forniture e servizi, inclusi i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, e la realizzazione di lavori e opere, di valore stimato, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, che viene allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

## **IL DIRETTORE GENERALE**

Vista l’attestazione, da parte dei responsabili della Strutture proponenti, dell’avvenuta regolare istruttoria del provvedimento, anche in merito alla compatibilità amministrativa, tecnica e contabile con riferimento alla vigente legislazione regionale e statale;

Preso atto del visto del Direttore della SOC Gestione risorse Economico Finanziarie che attesta la regolarità contabile del presente provvedimento;

Preso atto del visto apposto dal Responsabile dell’Ufficio Legale che attesta la legittimità del presente provvedimento;

Visto il D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.” e s.m. ed i.;

Visto il D.Lgs. 16.10.2003, n. 288 “Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell’articolo 42, comma 1, della L. 16 gennaio 2003, n. 3.” e s.m. ed i.;

Vista la L.R. 10.08.2006, n. 14 “Disciplina dell’assetto istituzionale, organizzativo e gestionale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico “Burlo Garofolo” di Trieste e “Centro di Riferimento Oncologico” di Aviano.” e s.m. ed i.;

Vista la L.R. 17.12.2018, n. 27 “Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale”;

Vista la L.R. 12.12.2019, n.22 “Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006”;

acquisito, per quanto di rispettiva competenza, il parere favorevole:

del Direttore Sanitario, Dott. Nelso Trua,

del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Cristina Zavagno

e del Direttore Scientifico, Dott.ssa Silvia Franceschi

## **DELIBERA**

per le ragioni in premessa specificate, che qui si intendono tutte confermate e costituenti parte integrante e sostanziale anche del dispositivo:

1. Di approvare il Regolamento per la disciplina delle procedure espletate in via diretta ed autonoma per l'affidamento dei contratti aventi ad oggetto l'acquisizione di forniture e servizi, inclusi i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, e la realizzazione di lavori e opere, di valore stimato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, che viene allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale.
2. Di procedere alla pubblicazione del Regolamento nel sito istituzionale dell'Istituto, sezione "Amministrazione Trasparente" di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

Allegati: n. 1

- Regolamento per la disciplina degli affidamenti di servizi, forniture, lavori e opere di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DIMITRI TRONCON

CODICE FISCALE: TRNDTR71H28G284N

DATA FIRMA: 13/10/2022 14:57:05

IMPRONTA: 911E554A9B6BE8E8AFEB851FC8D03DC82915BAA115441BF6B8CAB713AED5F2DA  
2915BAA115441BF6B8CAB713AED5F2DA1FA96E1206DE09574C5172B44DCB28B1  
1FA96E1206DE09574C5172B44DCB28B1E50B0343C06F2E33504190924DE61459  
E50B0343C06F2E33504190924DE614591C479DEC73F420434D639D31CB4443B8

NOME: RAFFAELLO ULIANA

CODICE FISCALE: LNURFL66D23G888H

DATA FIRMA: 13/10/2022 15:05:57

IMPRONTA: 9303973E49324C02516824C113D66189FBCDDA4A02B7F3A0C7D6A8CB9BD14CA2  
FBCDDA4A02B7F3A0C7D6A8CB9BD14CA24D04EACD0733881E105FB3B284CE36C3  
4D04EACD0733881E105FB3B284CE36C3D78210417E99C0A4EBBD77C1D30AC122  
D78210417E99C0A4EBBD77C1D30AC12210FD2B722DFEC97DE451C8AF859B8A98

NOME: RAFFAELLA CATTARUZZA

CODICE FISCALE: CTTRFL70L64A5160

DATA FIRMA: 13/10/2022 15:41:46

IMPRONTA: 194994F9CED3322A117B4F41B332D39CB822243886051029A09AAD222C031AB3  
B822243886051029A09AAD222C031AB3A4E81FB54EF6CCC8A74BCDB3F4794727  
A4E81FB54EF6CCC8A74BCDB3F479472783EEE437B5E27ED1759FEA81CBB1E3A1  
83EEE437B5E27ED1759FEA81CBB1E3A1DA4008C10B88AF23E6B249F6A835F51B

NOME: LORENA BASSO

CODICE FISCALE: BSSLRN70L63I403Q

DATA FIRMA: 13/10/2022 15:54:48

IMPRONTA: 02B71ADF14EAF6C8FE5B6C6B07721B89107FEB23AA7EB6321065C816AFF565B  
9107FEB23AA7EB6321065C816AFF565B8AD71B5C3ED5A6A738D100D694FED8D9  
8AD71B5C3ED5A6A738D100D694FED8D95EE110E5A93642FA333DF44C04765AF0  
5EE110E5A93642FA333DF44C04765AF006D734413208DC7F95E0E1761E388C2A

NOME: SILVIA FRANCESCHI

CODICE FISCALE: FRNSLV55B49F205D

DATA FIRMA: 13/10/2022 16:01:57

IMPRONTA: 7A96A06B4BD5322DD83B78B8AF6444FAEE45526341AAFDE4A1170C139FEA23CB  
EE45526341AAFDE4A1170C139FEA23CBD40A790298835E491B261151F2DB55E3  
D40A790298835E491B261151F2DB55E39D3EC7B53E31A0672BA1FD38F204AE31  
9D3EC7B53E31A0672BA1FD38F204AE315A345A6935F9C7DBFEA0EDE8BBAED137

NOME: NELSO TRUA

CODICE FISCALE: TRUNLS68E13C352L

DATA FIRMA: 13/10/2022 16:06:43

IMPRONTA: 156B671A8D1C6BE3966204E52824215EEE8903A15E0261D8C614C5DC2F2A6C8D  
EE8903A15E0261D8C614C5DC2F2A6C8D11E4EEF24A529B483B7529F330E1F3BB  
11E4EEF24A529B483B7529F330E1F3BB20E9B655D9CD1E39A20534C042ED971C  
20E9B655D9CD1E39A20534C042ED971C58FBFA275FC6EF25C05A5E4D069BD2DA

NOME: CRISTINA ZAVAGNO

CODICE FISCALE: ZVGCST68P69Z401X

DATA FIRMA: 13/10/2022 16:13:07

IMPRONTA: 36DA6CFE4FB6878F1973F90CA69BF7B8A808E1B75DC9EC42F224126D78BD639E  
A808E1B75DC9EC42F224126D78BD639E64CC90BD8CDC734D9B5D8428F608CB01  
64CC90BD8CDC734D9B5D8428F608CB012BF7B4AF3D2C8084CC6F1D764B9DEE8B  
2BF7B4AF3D2C8084CC6F1D764B9DEE8BED71C3420B9725D7183FFB0D741FD045

NOME: "FRANCESCA TOSOLINI"

CODICE FISCALE: TSLFNC68M54L483X

DATA FIRMA: 13/10/2022 16:26:44

IMPRONTA: 72EE32F1CF6B1FEF4BB448598F7EB7E8DCA15A999312B6F499319C1C572520B0  
DCA15A999312B6F499319C1C572520B08D31D7E761A4EFE6BE31650F328E5205  
8D31D7E761A4EFE6BE31650F328E52056778C75F88ED82204DEB35EF47B4BB17  
6778C75F88ED82204DEB35EF47B4BB17E5FBBC2EB8A0127FC04BAD9CF8C483C8

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI AFFIDAMENTI DI SERVIZI, FORNITURE, LAVORI E  
OPERE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA**

STATO DELLE REVISIONI				
NUMERO	0	1	2	3
DATA	27/09/2022			
REDAZIONE / AGGIORNAMENTO	Prima emissione			



## SOMMARIO

### TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Riferimenti, ambito di applicazione e definizioni
- Art. 3 – Limiti di importo
- Art. 4 - Principi generali
  - Art. 4.1 - Principio di rotazione
- Art. 5 - Responsabile unico del procedimento (RUP)
- Art. 6 - Direttore dei lavori (D.L.) e Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.)

### TITOLO II: PROCEDURA NEGOZIATA CON INTERPELLO DI UNICO OPERATORE ECONOMICO PER RAGIONI DI ESCLUSIVITA' O INFUNGIBILITA'

- Art. 7 – Deroghe al confronto concorrenziale per ragioni di esclusività o infungibilità
  - Art. 7.1 - Esclusività
  - Art. 7.2 - Infungibilità
    - Art. 7.2.1 - Casi esemplificativi di infungibilità derivante da caratteristiche del prodotto
    - Art. 7.2.2 - Casi esemplificativi di infungibilità dovuta a decisioni dell'Istituto
    - Art. 7.2.3 - Casi esemplificativi di infungibilità dovuta a un comportamento da parte dell'operatore economico
    - Art. 7.2.4 - Casi specifici per la ricerca
  - Art. 7.3 – Modalità di accertamento della motivazione di esclusività o infungibilità

### TITOLO III: AFFIDAMENTI DIRETTI

- Art. 8 - Affidamento diretto di contratti di fornitura, servizi e lavori
  - Art. 8.1 - Criteri di selezione e scelta del contraente
  - Art. 8.2 - Provvedimento di affidamento diretto

### TITOLO IV: PROCEDURE NEGOZiate

- Art. 9 - Affidamento di forniture e servizi mediante procedura negoziata
- Art. 10 - Affidamento di lavori mediante procedura negoziata
- Art. 11 - Affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria
- Art. 12 - Deroghe al confronto concorrenziale per ragioni di necessità e somma urgenza
- Art. 13 - Determina a contrarre per l'avvio delle procedure negoziate
- Art. 14 - Confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati e scelta dell'affidatario
- Art. 15 - Procedura aperta e ristretta
- Art. 16 - Offerte anormalmente basse
- Art. 17 - Sedgio di gara e commissione giudicatrice
- Art. 18 - Aggiudicazione della procedura e avviso sui risultati della procedura

#### **TITOLO V: REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E VERIFICHE**

Art. 19 - Requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento

Art. 20 - Verifiche sul possesso dei requisiti

Art. 20.1 - Verifiche per affidamenti di contratti di importo fino a 40.000 euro

Art. 20.2 - Verifiche per affidamenti di contratti di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario

#### **TITOLO VI: FORME DEL CONTRATTO E DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA FASE ESECUTIVA**

Art. 21 - Contratto

Art. 22 - Garanzie

Art. 23 - Consegna delle prestazioni

Art. 24 - Pagamenti e anticipazioni del corrispettivo

Art. 25 - Penalità

Art. 26 - Modifiche e varianti ai contratti

Art. 27 - Sospensione della esecuzione del contratto e proroghe

Art. 28 - Subappalto

Art. 29 - Cessione del contratto e cessione del credito

Art. 30 - Controllo tecnico, contabile e amministrativo

Art. 31 - Recesso unilaterale e risoluzione del contratto

Art. 32 - Gestione dei sinistri

#### **VII: TITOLO DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 32 - Trattamento dei dati personali

Art. 33 - Incentivi per funzioni tecniche

Art. 34 - Adeguamento automatico dei limiti

Art. 35 - Norme finali e di rinvio

Art. 36 - Entrata in vigore

## TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure espletate in via diretta ed autonoma dall'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (PN) (in seguito indicato più brevemente Istituto) per l'affidamento dei contratti aventi ad oggetto l'acquisizione di forniture e servizi, inclusi i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, e la realizzazione di lavori e opere, di valore stimato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.
2. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le "minute spese", intendendosi per tali le spese rimborsate con cassa economale in base al relativo regolamento interno dell'Istituto, nonché le procedure espletate tramite adesione ad iniziative di acquisto aggregato condotte da altra stazione appaltante in qualità di capofila ovvero mediante ricorso a convenzioni e Accordi quadro stipulati da una centrale di committenza, da un soggetto aggregatore o da Consip.
3. L'Istituto espleta le procedure di scelta del contraente attraverso piattaforme telematiche di acquisto a catalogo e di negoziazione (es. MEPA, Piattaforma regionale Appalti), salvo i casi di estrema urgenza per i quali non è possibile l'utilizzo di comunicazioni elettroniche nell'assegnazione delle commesse.
4. Per gli acquisti di importo inferiore a 5.000 euro non rilevano gli obblighi di ricorso al MePA o ad altri mercati elettronici (proprio o della centrale regionale di riferimento) o al sistema telematico della centrale regionale di riferimento e gli obblighi di ricorso a strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione da Consip o dalla centrale di committenza regionale di riferimento (art. 1, comma 450, L. 296/2006; art. 15, comma 13, lett. d), D.L. 95/2012, come modificati dai commi 502 e 503 dell'art. 1 della L. 208/2015).
5. Le procedure di affidamento sono gestite dalle Strutture dell'Istituto secondo la competenza per materia loro attribuita per effetto dell'Atto aziendale o di specifica delega del Direttore Generale.
6. Tutti gli atti della procedura di affidamento sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dagli artt. 29 e 76 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

### Art. 2 – Riferimenti, ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente Regolamento viene adottato con particolare riferimento alle seguenti normative e Linee Guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (in seguito ANAC):
  - Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici" (in seguito Codice);
  - Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione n. 120/2020 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" e s.m.i.;
  - Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
  - D.P.R. n. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», per le parti ancora in vigore;

- D.M. 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»;
  - Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
  - Linee guida ANAC sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 approvate con Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, Aggiornata con delibera n. 556 del 31 maggio 2017 e con delibera n. 371 del 27 luglio 2022;
  - Linee guida ANAC n. 1 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria;
  - Linee guida ANAC n. 2 "Offerta economicamente più vantaggiosa";
  - Linee guida ANAC n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni";
  - Linee guida ANAC n. 4 "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
  - Le Linee Guida ANAC n. 5 "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici";
  - Linee Guida ANAC n. 6 "Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice";
  - Linee guida ANAC n. 8 "ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili";
  - Linee guida ANAC n. 15 «Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici»;
  - Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136".
2. Il presente Regolamento si applica:
    - ai contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 35 del Codice, come individuate dai Regolamenti CE vigenti, affidati dall'Istituto e necessari per l'attuazione delle attività istituzionali.
  3. L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del Codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.
  4. Qualora nel corso di validità del Regolamento le disposizioni comunitarie e/o nazionali e/o regionali, che disciplinano i procedimenti amministrativi oggetto del presente Regolamento, subiscano modifiche e/o integrazioni, anche le disposizioni del presente Regolamento, eventualmente divenute incompatibili con la normativa sopravvenuta, si intendono implicitamente abrogate e automaticamente sostituite con le norme comunitarie e/o nazionali e/o regionali sopravvenute.
  5. Il presente Regolamento è integrato da altre disposizioni organizzative e da regolamenti interni, nonché dai protocolli operativi aziendali.
  6. Formano in particolare parte integrante e sostanziale del presente regolamento, e si intendono richiamate, le disposizioni del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e del

Codice di Comportamento adottati dall'Istituto in osservanza della legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", nonché gli altri provvedimenti adottati in materia compreso il Patto di Integrità fornito agli operatori economici per la singola procedura.

7. Nello svolgimento delle procedure i soggetti coinvolti garantiscono il rispetto delle misure previste dai Piani per la prevenzione della corruzione e trasparenza, al fine di contrastare le frodi ed i fenomeni corruttivi, nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici, secondo quanto previsto dall'art 42 del Codice.

### Art. 3 – Limiti di importo

1. Le procedure per l'affidamento di contratti di fornitura, servizi e lavori, di cui al presente Regolamento, sono ammesse per importi inferiori alle soglie comunitarie, soggette ad aggiornamento, attualmente fissate in:
  - a) € 5.382.000,00 per gli appalti di lavori;
  - b) € 215.000,00 per gli appalti di forniture e servizi da settore ordinario;
  - c) € 431.000,00 per gli appalti di forniture e di servizi da settore speciale;
  - d) € 1.000.000,00 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX del Codice.
2. Le procedure di importo pari o superiore ai limiti di cui al precedente comma 1 sono espletate applicando le procedure previste dal Codice. Gli importi monetari, di volta in volta determinati, sono sempre da intendersi al netto degli oneri fiscali (I.V.A.).
3. Il calcolo del valore stimato dell'affidamento è basato sull'importo totale massimo di ciascun contratto, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo dello stesso.
4. Per gli accordi quadro, il valore da prendere a riferimento è il valore massimo stimato, al netto dell'IVA, del complesso dei contratti applicativi previsti nel periodo di durata dell'accordo quadro.

### Art. 4 - Principi generali

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture, secondo le procedure di cui al presente Regolamento, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi comunitari di libera concorrenza, massima partecipazione, trasparenza, parità di trattamento, rotazione, correttezza, proporzionalità, imparzialità, pubblicità, economicità ed efficacia, tutela dell'ambiente e del lavoro ed efficienza energetica, nonché del principio di tutela dell'effettiva possibilità di partecipazione alle gare delle micro, piccole e medie imprese, come definite all'art. 3, comma 1, lett. aa) del Codice, tenendo altresì conto delle peculiarità che contraddistinguono l'attività dell'Istituto.
2. L'Istituto, nell'espletare le procedure di cui al presente Regolamento, tiene conto altresì delle seguenti disposizioni:
  - Criteri di sostenibilità energetica e ambientale: l'Istituto garantisce la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi (CAM) adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, secondo l'ultimo aggiornamento;
  - Prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse: l'Istituto acquisisce l'autocertificazione in merito all'assenza di conflitti di interesse dei componenti di Commissione Giudicatrice. Gli altri

soggetti coinvolti nelle varie fasi dell'appalto (es. RUP, DEC, DL, assistenti al DEC, componenti dell'Ufficio di Direzione lavori, componenti Gruppi Tecnici incaricati di redigere Capitolati, progetti, ecc.) sono obbligati a segnalare all'Istituto la sussistenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 42, commi 2 e 3, del Codice;

- Principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il quale comporta di norma il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento, secondo indicazione delle Linee guida ANAC n. 4 paragrafo 3.6.
3. Le procedure di affidamento vengono avviate nel rispetto dei documenti programmatori previsti dalla normativa vigente e in coerenza con il Bilancio.

#### Art. 4.1 – Principio di rotazione

1. Il principio di rotazione si applica con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico (CPV di riferimento), ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi.
2. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali l'Istituto, in virtù di regole prestabilite dal Codice ovvero dall'Istituto stesso in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.
3. Negli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro, al netto dell'IVA, è consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre od in atto equivalente, in considerazione della necessità di garantire semplicità e velocità all'affidamento di modico valore (LINEE GUIDA ANAC n. 4 -Par. 3.7 e parere del Consiglio di Stato n. 1312/2019).
4. Come previsto dalle linee guida ANAC n. 4 paragrafo 3.6, l'Istituto individua le seguenti fasce di valore economico dei contratti, in modo da applicare la rotazione solo in caso di affidamenti immediatamente precedenti rientranti nella stessa fascia effettuati negli ultimi tre anni. La ragione della scelta è da rinvenire nell'opportunità di adeguare gli scaglioni di importo a quelli stabiliti da ANAC ai paragrafi 4.2.2, 4.2.3 e 4.2.4 delle citate linee guida (controlli sui requisiti dell'operatore economico).

<b>FASCE DI IMPORTO al netto dell'IVA</b>
1) importo da € 5.000 e non superiore a € 20.000
2) importo superiore a € 20.000 e non superiore a € 40.000
3) Importo da € 40.000 e inferiore soglia di rilievo comunitario

5. Il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l'affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. L'Istituto motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative in relazione agli obiettivi specifici da soddisfare, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. La motivazione circa l'affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e



non affidatario, deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.

6. Le strutture interne dell'Istituto nel segnalare il fabbisogno e la necessità di procedere all'affidamento di un contratto di fornitura, servizi, lavori, devono indicare in modo chiaro e circostanziato le motivazioni per le quali è necessario il reinvio o l'affidamento al contraente uscente, utilizzando a tal fine la pertinente modulistica all'uopo predisposta.
7. Qualora la necessità di affidamento al contraente uscente derivi da ragioni di urgenza che non consentono l'apertura di un confronto concorrenziale, il richiedente dovrà adeguatamente motivare la circostanza imprevista e imprevedibile che ha determinato l'urgenza medesima e l'impossibilità di programmare con congruo anticipo il fabbisogno.

#### **Art. 5 - Responsabile unico del procedimento (RUP)**

1. Per ogni singola procedura di affidamento è nominato un Responsabile del procedimento (di seguito RUP) per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione.
2. Il RUP è nominato con atto formale del responsabile dell'unità organizzativa competente per il contratto, in possesso dei requisiti previsti dalla Linea guida ANAC n. 3, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima o di altra struttura dell'Istituto, scelti in ragione della prevalente competenza specialistica richiesta in relazione ai contenuti del contratto da affidare. In assenza di tale specifico atto di nomina il RUP è il responsabile dell'unità organizzativa competente per il contratto.
3. L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato.
4. Fermo restando l'assolvimento dei compiti previsti dall'art. 31 e da altre specifiche disposizioni del Codice, dalle Linee guida ANAC n. 3, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, il RUP vigila sullo svolgimento delle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento e provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
5. Il RUP verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'esecutore avvalendosi della figura del Direttore dei lavori (D.L.) o del Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.), in conformità a quanto previsto dagli artt. 101 e 111 del Codice e dal D.M. 7 marzo 2018, n. 49.
6. I casi di possibile coincidenza delle funzioni di RUP e Direttore dei lavori o Direttore dell'esecuzione del contratto sono stabiliti dal Codice e dalla Linea guida ANAC n. 3. Fatti salvi i casi particolari previsti dalla predetta Linea guida, le funzioni possono coincidere per i lavori di importo fino a euro 1.500.000 e per i servizi e le forniture di importo fino a euro 500.000.
7. Il RUP svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti dell'unità operativa competente per il contratto o di altra Struttura dell'Istituto ed individua, ove ritenuto opportuno o necessario, uno o più dipendenti dell'Istituto quali suoi supporti in relazione a competenze dallo stesso non direttamente possedute di natura sanitaria, tecnica, giuridico-legale, specialistica in ambiti concernenti la sicurezza dei luoghi di lavoro, ecc.
8. Nel caso di appalti di particolare complessità in relazione all'opera da realizzare ovvero alla specificità della fornitura o del servizio, che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche che non possono essere fornite da dipendenti dell'Istituto, il RUP propone al Responsabile della Struttura competente per il contratto di conferire appositi incarichi a supporto dell'intera procedura o di parte di essa, da individuare sin dai primi atti di gara, a soggetti esterni all'Istituto aventi

i necessari requisiti di qualificazione e in possesso di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali.

9. Per i contratti di lavori e di servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, il RUP è comunque un tecnico.

#### **Art. 6 - Direttore dei lavori (D.L.) e Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.)**

1. L'esecuzione dei contratti disciplinati dal presente Regolamento è soggetta alla vigilanza di un Direttore dei lavori o di un Direttore dell'esecuzione del contratto per i servizi e forniture, individuato, su proposta del RUP, tra soggetti in possesso di requisiti di adeguata professionalità e competenza in rapporto all'oggetto del contratto, nel rispetto del principio di rotazione negli incarichi.
2. La nomina del Direttore dei lavori o del Direttore dell'esecuzione del contratto e degli eventuali assistenti è effettuata, di norma, nell'atto di affidamento del contratto o con altro atto formale.
3. Nei casi in cui è possibile la coincidenza dei ruoli, le funzioni di Direttore dei lavori o di Direttore dell'esecuzione del contratto sono svolte dal RUP laddove non sia espressamente nominato un soggetto diverso.
4. Per i lavori, in relazione alla complessità dell'intervento, può essere istituito un Ufficio di Direzione lavori; in tal caso, il Direttore dei lavori è coadiuvato da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere. Qualora il Direttore dei lavori non possieda i requisiti di qualificazione per lo svolgimento delle funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, l'Istituto affida l'incarico ad altro dipendente in organico in possesso di detti requisiti, ove presente.
5. Per servizi e forniture particolarmente complessi o che richiedono una vigilanza e controlli mediante un'organizzazione più strutturata, il RUP può stabilire che il Direttore dell'esecuzione del contratto sia assistito da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo, individuati con atto formale.
6. Il Direttore dei lavori e il Direttore dell'esecuzione del contratto svolgono la propria attività in autonomia attenendosi alle disposizioni impartite dal RUP, segnalando tempestivamente al RUP medesimo eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento nei casi consentiti.
7. Le modalità di svolgimento delle funzioni e i compiti attribuiti al Direttore dei lavori e al Direttore dell'esecuzione del contratto sono indicati dal Codice e dal D.M. 7 marzo 2018, n. 49.



## TITOLO II: PROCEDURA NEGOZIATA CON INTERPELLO DI UNICO OPERATORE ECONOMICO PER RAGIONI DI ESCLUSIVITA' O INFUNGIBILITA'

### Art. 7 – Deroghe al confronto concorrenziale per ragioni di esclusività o infungibilità

1. L'Istituto può procedere all'affidamento di contratti di fornitura e servizi di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario senza previo confronto concorrenziale, con interpello di un unico operatore economico, nelle ipotesi previste dai successivi articoli 7.1 e 7.2.
2. Le motivazioni che giustificano il ricorso alla suddetta procedura devono essere indicate in modo chiaro, circostanziato ed esaustivo, con espresso riferimento alle fattispecie previste nei successivi articoli 7.1 e 7.2, dal Responsabile della Struttura che segnala il fabbisogno mediante compilazione e sottoscrizione del pertinente modulo di richiesta di affidamento della fornitura o del servizio.
3. La richiesta prevista al comma 2, prima di essere trasmessa all'unità organizzativa competente per l'avvio della procedura di affidamento, deve riportare il parere favorevole all'acquisto o nulla osta per quanto di competenza:
  - del Direttore del Dipartimento di appartenenza della Struttura richiedente;
  - del Direttore Scientifico o Sanitario, secondo ambiti di rispettiva competenza;
  - del Responsabile della SOSD Farmacia, per ambiti di competenza;
  - Nulla osta, per eventuali aspetti tecnici e manutentivi in relazione ai peculiari contenuti della prestazione da affidare, del Responsabile della SOC Gestione tecnologie cliniche, tecnico-strutturali e informatiche, che potrà avvalersi per tale finalità di referenti interni per materie specifiche (es. Ingegneria Biomedicale, Informatica e connettività, ecc.);
  - Nulla osta del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale per eventuali problematiche relative alla sicurezza.

#### Art. 7.1 - Esclusività

1. L'esclusiva attiene all'esistenza di privative industriali, secondo cui solo il titolare di un diritto di esclusiva (brevetto) può sfruttare economicamente un certo prodotto o servizio e quindi il contratto può essere eseguito unicamente da un determinato operatore economico, per motivi tecnici o comunque connessi alla natura del bene o servizio.

#### Art. 7.2 – Infungibilità

1. Un bene o servizio è infungibile se è l'unico che può garantire il soddisfacimento di un certo bisogno. In alcuni casi ciò deriva da caratteristiche intrinseche del prodotto stesso, in altri può essere dovuto a valutazioni di opportunità e convenienza nel modificare il fornitore (presenza di elevati costi di investimento iniziale non recuperabili o di lunghi e costosi processi di apprendimento per l'utilizzo ottimale di un servizio o prodotto, che andrebbero persi in caso di cambio di fornitore). Nel primo caso i servizi e le forniture possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico, per motivi tecnici o comunque connessi alla natura del bene o servizio. Nel secondo caso (lock-in), l'infungibilità può essere dovuta, a sua volta, o a decisioni passate dell'Istituto o ad un comportamento strategico da parte dell'operatore economico.

#### **Art. 7.2.1 - Casi esemplificativi di infungibilità derivante da caratteristiche del prodotto**

1. Casi esemplificativi di infungibilità derivante da caratteristiche intrinseche del prodotto (servizi o forniture possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico):
  - a) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;
  - b) (per farmaci) secondo la farmacopea ufficiale, non sono disponibili farmaci alternativi equivalenti dal punto di vista clinico-terapeutico, ovvero con effetto terapeutico comparabile, fatte salve le variabilità individuali;
  - c) (per dispositivi medici) nel repertorio nazionale non sono disponibili prodotti con caratteristiche che garantiscano soluzioni equivalenti in termini di prestazioni o requisiti funzionali fatte salve le variabilità individuali;
  - d) (per altri materiali sanitari di uso corrente): prodotti con caratteristiche tecniche differenti ma di equivalenti requisiti funzionali comportano incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate per il loro impiego;
  - e) (per beni durevoli/apparecchiature): per ragioni di natura tecnica correlate a specifiche indicazioni di natura diagnostico-terapeutica e di risultato, non esistono sul mercato altri prodotti in grado di assolvere alle medesime funzioni diagnostiche o terapeutiche.

#### **Art. 7.2.2 - Casi esemplificativi di infungibilità dovuta a decisioni dell'Istituto**

1. Casi esemplificativi di infungibilità dovuta a decisioni dell'Istituto:
  - a) l'Amministrazione non può cambiare facilmente fornitore alla scadenza del periodo contrattuale perché non sono disponibili le informazioni essenziali sul sistema che consentirebbero a un nuovo fornitore di subentrare al precedente in modo efficiente (presenza di elevati costi di investimento iniziale non recuperabili (sunk costs);
  - b) presenza di lunghi e costosi processi di apprendimento (learning) per l'utilizzo ottimale di un determinato servizio o prodotto;
  - c) presenza di esternalità o di economie di rete, per cui il valore del bene è legato al numero di altri utilizzatori del bene stesso (es. social networks);
  - d) per l'acquisto, dall'operatore produttore o progettatore, di servizi di assistenza e manutenzione aventi ad oggetto particolari beni, materiali o immateriali, ad elevata complessità tecnica e/o operativa il cui corretto funzionamento sia essenziale per assicurare la continuità delle attività dell'Istituto;
  - e) (per beni durevoli/apparecchiature): per rinnovo parziale o ampliamento di forniture esistenti, l'impiego di altre apparecchiature simili comporta incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate.

### **Art. 7.2.3 - Casi esemplificativi di infungibilità dovuta a un comportamento da parte dell'Operatore economico**

1. Casi esemplificativi di infungibilità dovuta a un comportamento strategico da parte dell'operatore economico:
  - a) possesso di informazioni riservate;
  - b) l'esclusiva di diritto o di fatto sui pezzi di ricambio o sui materiali di consumo;
  - c) esclusività sulla distribuzione commerciale, comprovata da accordo scritto con la casa madre.

### **Art. 7.2.4 - Casi specifici per la ricerca**

1. Casi specifici per la ricerca:
  - a) prodotto/servizio infungibile in quanto fa parte di protocolli di laboratorio consolidati e garantisce la riproducibilità dei risultati. In caso di modifica del reagente o del fornitore del servizio, si potrebbe infatti compromettere il risultato della ricerca ovvero non garantire la coerenza del risultato nei monitoraggi di follow up della diagnostica. Per modifica del reagente si intende la sostituzione di un reattivo con un'origine definita con un altro di origine diversa, indipendentemente dalla denominazione commerciale (RISULTATO);
  - b) prodotto infungibile in quanto già in uso in protocolli di laboratorio inseriti nelle procedure operative del sistema qualità, ed è in grado di garantire, nei laboratori dell'Istituto, la migliore operatività nella processazione e analisi dei campioni (PROCESSO/ MODALITA' ANALISI);
  - c) prodotto/servizio infungibile in quanto, a seguito di valutazioni tecniche eseguite presso i laboratori dell'Istituto, ha dimostrato la migliore operatività nella processazione e analisi dei campioni;
  - d) prodotto infungibile in quanto permette di soddisfare le condizioni per la processazione e analisi dei campioni indicate in raccomandazioni/linee guida specifiche di società scientifiche/mediche;
  - e) prodotto infungibile in quanto permette di soddisfare le condizioni per la processazione e analisi dei campioni indicate in protocolli specifici dei fornitori, ovvero nei manuali di istruzione ed essenziali per garantire la validità dei risultati;
  - f) beni o servizi necessari per l'espletamento di prove di laboratorio accreditate nell'ambito del Sistema di Gestione della Qualità dell'Istituto in conformità ai criteri stabiliti dalla serie di norme europee in materia di garanzia della qualità, tra cui a titolo esemplificativo dalle norme UNI CEI ISO/IEC 17025 e UNI EN ISO 9001;
  - g) beni e servizi necessari per l'effettuazione di prove valutative interlaboratorio (Proficiency testing), confronti interlaboratorio o analoghi confronti bilaterali, studi collaborativi o accordi di collaborazione;
  - h) il prodotto/servizio è necessario per ultimare esperimenti ricompresi in un progetto di ricerca in corso (avviato da almeno 60gg) e il ricercatore ha dichiarato che il cambio di prodotto renderebbe necessario ripetere test già effettuati in precedenza, in quantità tali da compromettere i tempi previsti per la sperimentazione;
  - i) la ricerca appartiene ad una rete coinvolgente, oltre all'Istituto, altri centri di ricerca (progetto multicentro) ed il direttore/responsabile del "progetto rete" ha dichiarato esplicitamente che ciascun

- centro di ricerca deve necessariamente dotarsi di un particolare prodotto commercializzato da determinato unico operatore economico, al fine di non compromettere le finalità della ricerca;
- j) il prodotto/servizio è stato già utilizzato dall'Istituto o in altri centri nell'ambito di progetti di ricerca analoghi a quello per il quale se ne richiede l'acquisto e, quindi, considerato necessario ai fini della comparabilità dei risultati;
  - k) la ricerca preveda necessariamente l'utilizzo di un'apparecchiatura (già stabilmente di proprietà dell'Istituto) ed il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti da utilizzare con l'apparecchiatura in questione, debba essere necessariamente fornito da un unico operatore economico determinato in quanto il produttore dell'apparecchiatura ha certificato sul manuale d'uso che tale prodotto è l'unico compatibile con l'apparecchiatura.

### Art. 7.3 – Modalità di accertamento della motivazione di esclusività o infungibilità

1. **Esclusività:** Al fine di dimostrare l'esistenza di diritti di esclusiva, il titolare degli stessi dovrà produrre un'attestazione della validità del titolo di diritto industriale, dalla quale si evinca l'ambito di esclusività territoriale e temporale e il numero di brevetto.
2. **Infungibilità:** Qualora si rientri nei casi elencati nel presente regolamento, la motivazione contenuta nella richiesta di segnalazione del fabbisogno di cui all'art. 7, comma 2, viene riportata nel provvedimento di indicazione ovvero indicazione/affidamento della procedura di affidamento, anche in forma semplificata mediante il semplice richiamo del pertinente articolo accompagnato dalla descrizione della fattispecie concreta. Rimane nella responsabilità della Struttura che segnala il fabbisogno l'accertamento delle motivazioni dell'infungibilità dichiarata.
3. Nel caso in cui venga dichiarata l'infungibilità di un bene, per una motivazione diversa da quelle tipizzate nel presente regolamento, la Struttura competente procederà ad un'attenta verifica della stessa, mediante una delle seguenti modalità, da valutarsi di volta in volta secondo il caso specifico:
  - a) osservazione comportamento di acquisto tenuto da altre amministrazioni
  - b) consultazione cataloghi elettronici del mercato delle altre amministrazioni aggiudicatrici nonché di altri fornitori esistenti (Es. Mepa);
  - c) consultazione banche dati ufficiali (Es. Banca dati RDM, Registro AEE, Ecri Institute, NSIS)
  - d) consultazioni preliminari di mercato;
  - e) manuali istruzioni del prodotto;
  - f) in caso di esclusività commerciale: contratto/accordo di incarico tra operatore economico e casa madre ovvero dichiarazione della casa madre.

### TITOLO III: AFFIDAMENTI DIRETTI

#### Art. 8 - Affidamento diretto di contratti di fornitura, servizi e lavori

1. L'affidamento e l'esecuzione di contratti di fornitura, servizi, inclusi i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, e lavori, di importo inferiore alla soglia dell'art. 36, comma 2, lettera a) del Codice, come derogata dalla normativa vigente, può avvenire tramite affidamento diretto, anche senza previa consultazione di più operatori economici, comunque nel rispetto del principio di rotazione secondo quanto precisato all'art. 4.1 del presente Regolamento.
2. Per le procedure indette entro il 30 giugno 2023, la disciplina derogatoria di cui all'art. 1 della Legge n. 120/2020 come sostituita dall'art. 51 della Legge n. 108/2021, consente l'affidamento diretto di forniture e servizi di importo inferiore a euro 139.000 e di lavori di importo inferiore a euro 150.000, anche senza la consultazione di una pluralità di operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del Codice, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione.
3. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una *best practice* anche alla luce del principio di concorrenza e al fine di valutare la congruità della spesa. Per affidamenti di contratti di importo superiore a euro 20.000 il mancato interpello di più operatori economici deve essere adeguatamente motivato.
4. Il RUP può individuare l'operatore economico acquisendo informazioni dimostrative della sua esperienza e della sua abilità:
  - a) da siti internet o da listini ufficiali comunque reperiti dal RUP;
  - b) dal mercato elettronico gestito da Consip S.p.A., o da altri soggetti aggregatori presenti nell'ambito territoriale di riferimento o da centrali di committenza costituite da altre pubbliche amministrazioni, anche mediante consultazione dei cataloghi elettronici resi disponibili nei singoli mercati elettronici o nelle piattaforme telematiche;
  - c) da altre Amministrazioni che abbiano recentemente affidato contratti analoghi a quelli che l'Istituto intende affidare;
  - d) verificando i requisiti di operatori economici iscritti a sistemi di qualificazione gestiti da Amministrazioni pubbliche o da soggetti gestori di servizi pubblici.
5. In tutti i casi previsti dal presente articolo, la procedura prende avvio, di norma, con l'invio da parte dell'Istituto della richiesta di formulazione di un preventivo di spesa, fatta sempre salva la possibilità di approvazione di una determina a contrarre, che contenga in modo semplificato:
  - l'oggetto dell'affidamento
  - importo massimo stimato
  - durata del contratto
  - iter prescelto (indagine meramente esplorativa del mercato, motivazione mancato ricorso al confronto concorrenziale, motivazione reinvio operatore economico uscente, ecc.)
6. Deve essere garantito il rispetto dell'obbligo di programmazione nei casi previsti dall'art. 21 del Codice e del divieto di frazionamento.

#### **Art. 8.1 - Criteri di selezione e scelta del contraente**

1. Nei casi di interpello di più operatori economici per l'acquisizione e confronto di preventivi di spesa, l'Istituto procede alla loro individuazione secondo una delle modalità di seguito elencate, scelte di volta in volta in relazione all'oggetto specifico del contratto:
  - a) avviso di indagine meramente esplorativa del mercato, pubblicata sul sito o/e su piattaforma appalti Regione FVG, per individuare la platea di operatori in grado di fornire quella determinata fornitura, servizio o lavoro; tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sulla successiva selezione. Successiva richiesta di preventivo a due o più operatori selezionati dal RUP, eventualmente sentiti gli utilizzatori, tra quelli che hanno manifestato interesse tramite MePA o piattaforma appalti Regione FVG;
  - b) avviso di indagine meramente esplorativa del mercato, tramite MePA o piattaforma appalti Regione FVG, per individuare la platea di operatori in grado di fornire quel determinato servizio o fornitura con contestuale quotazione economica e successiva eventuale richiesta di miglioria sul preventivo presentato dall'operatore selezionato tra quelli che hanno manifestato interesse;
  - c) qualora il mercato di riferimento sia sufficientemente conosciuto, richiesta di preventivo a due o più operatori economici, scelti dall'albo dei fornitori iscritti in MePA o nella piattaforma appalti Regione FVG, purché venga rispettato il principio di rotazione laddove non derogabile;
  - d) consultazione di cataloghi on-line (es. MePA);
  - e) confronto con prezzi e condizioni praticati per i medesimi prodotti o analoghi, presso altre Amministrazioni.
2. Le indagini esplorative di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più opportune e convenienti dall'Istituto, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità.
3. E' consentito procedere a consultazioni preliminari del mercato, al fine di acquisire informazioni dagli operatori economici circa le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche usualmente praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze dell'Istituto.
4. L'Istituto individua l'affidatario del contratto mediante un criterio di congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione offerta.
5. Per affidamenti di beni o servizi di non particolare complessità e/o standardizzati o che non richiedono una valutazione di qualità, può essere sempre utilizzato, senza obbligo di motivazione, il criterio del prezzo più basso.
6. Nel caso di acquisizione di un unico preventivo di spesa per la valutazione della relativa congruità l'Istituto può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, ai prezzi di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati presso altre Amministrazioni.
7. Il RUP, valutata la congruità della proposta economica, propone l'affidamento in favore dell'operatore economico prescelto.

#### **Art. 8.2 - Provvedimento di affidamento diretto**

1. Per affidamenti di contratti di fornitura, servizi o lavori, di importo inferiore a 5.000 euro, in considerazione del numero e frequenza degli stessi, al fine di rispettare i principi di efficacia ed efficienza



dell'attività amministrativa, si procede con un'unica determina di ricognizione degli affidamenti effettuati, di norma, nel trimestre precedente, con indicazione per ciascun contratto:

- dell'oggetto del contratto
  - del CIG ed eventuale CUP
  - dell'importo massimo stimato
  - della durata del contratto
  - dell'operatore economico affidatario
  - del possesso da parte dell'operatore selezionato dei requisiti generali e speciali (ove richiesti);
  - del RUP
2. Per affidamenti diretti di contratti di fornitura, servizi o lavori di importo pari o superiore a euro 5.000, in ossequio ai principi di economicità ed efficacia, si procede con un unico provvedimento a contrarre/affidare, anche cumulativo per più contratti, che contenga, oltre agli elementi essenziali di cui al precedente comma 1, anche:
- l'indicazione del rispetto del principio di rotazione o l'eventuale ragione della deroga secondo quanto previsto dal presente Regolamento;
  - ogni altra informazione ritenuta utile a definire le ragioni dell'affidamento e la procedura seguita.
3. La verifica dei requisiti di carattere generale e speciale dell'operatore economico affidatario è espletata prima dell'emissione dell'ordinativo, salva l'ipotesi di affidamento urgente o di Ordine Diretto di Acquisto, per i quali la verifica è espletata in ogni caso prima del pagamento del corrispettivo. In caso di esito negativo della verifica, non si procede all'affidamento ovvero non si procede al pagamento delle prestazioni se l'affidatario non provvede a sanare le irregolarità riscontrate ovvero si procede alla decurtazione dal corrispettivo dovuto delle somme relative alle irregolarità riscontrate.

#### **TITOLO IV: PROCEDURE NEGOZiate**

##### **Art. 9 - Affidamento di forniture e servizi mediante procedura negoziata**

1. Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del Codice, l'affidamento e l'esecuzione di contratti di fornitura e servizi, inclusi i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, di importo pari o superiore alla soglia minima prevista dalla predetta norma, come eventualmente derogata dalla normativa vigente, e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, possono essere affidati tramite procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici (ad esempio operatori economici iscritti nel MePA o nella piattaforma regionale Appalti FVG), nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti tenuto conto di quanto previsto all'art. 4.1 del presente Regolamento.
2. Per le procedure indette entro il 30 giugno 2023, la disciplina derogatoria di cui all'art. 1 della Legge n. 120/2020 come sostituita dall'art. 51 della Legge n. 108/2021, consente l'affidamento con la procedura di cui al comma 1 di contratti di fornitura e servizi, inclusi i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo pari o superiore a euro 139.000 e fino alla soglia di rilevanza comunitaria, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, tenuto conto di quanto previsto all'art. 4.1 del presente Regolamento, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate.

3. Nel caso di ricorso all'indagine di mercato per l'individuazione degli operatori economici da invitare, l'Avviso di manifestazione di interesse è pubblicato sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti", ferma restando la possibilità di ricorso ad altre forme di pubblicità dell'avviso (es. Piattaforma regionale appalti). La durata della pubblicazione dell'avviso è stabilita per un periodo minimo di 15 (quindici) giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza.
4. L'Avviso di indagine di mercato dovrà contenere almeno i seguenti elementi:
  - valore dell'affidamento
  - elementi essenziali del contratto
  - requisiti di idoneità professionale
  - requisiti minimi di capacità economico/finanziaria, ove previsti
  - requisiti minimi di capacità tecnico-professionale, ove previsti
  - numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura (se non ritiene di poter invitare tutti gli operatori economici risultanti dall'indagine di mercato)
  - modalità per comunicare con la Stazione Appaltante
  - piattaforma utilizzata per lo svolgimento della procedura negoziata
  - criteri di selezione degli operatori economici da invitare, ovvero eventuale riserva della facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio.  
I criteri di selezione devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento, e nel rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.
5. Nel caso non sia possibile procedere alla selezione degli operatori da invitare sulla base dei requisiti posseduti, l'Istituto può procedere al sorteggio, a condizione che ciò sia stato pubblicizzato nell'avviso di indagine di mercato, ovvero può procedere ad invitare tutti gli operatori che hanno manifestato interesse.
6. Resta ferma la possibilità dell'Istituto di procedere alla selezione degli operatori da invitare direttamente da elenchi di operatori economici (es. MePA, Piattaforma regionale appalti), nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, tenuto conto di quanto previsto all'art. 4.1 del presente Regolamento, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale degli operatori economici invitati.
7. Il ricorso ad un elenco specifico per l'individuazione degli operatori economici da invitare, anziché all'indagine di mercato, deve essere preceduto da avviso pubblicato sul sito dell'Istituto in relazione al singolo o al complesso delle procedure da affidare.
8. Se non ritiene di poter invitare tutti gli operatori economici presenti nell'elenco, l'Istituto deve indicare, nell'avviso che anticipa la consultazione dell'elenco, il numero massimo degli operatori che selezionerà ai fini di un successivo invito e i relativi criteri, nel rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, nonché di rotazione degli inviti.
9. E' fatta salva la possibilità per l'Istituto di istituire un Albo fornitori anche per categorie specifiche.
10. La scelta degli operatori economici inseriti nell'eventuale Albo fornitori dell'Istituto da invitare per partecipare alle procedure d'appalto potrà avvenire anche mediante sorteggio. Il sorteggio sarà pubblico e verrà reso noto mediante apposito avviso sul sito istituzionale dell'Istituto e verrà effettuato in forma anonima, previa assegnazione di un codice alfanumerico.
11. In tutti i casi in precedenza descritti (indagine di mercato, scelta da elenchi di operatori economici, albo fornitori), l'invito dell'affidatario uscente ha carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivato nel provvedimento a contrarre con riguardo al numero ridotto di operatori presenti sul



mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti), ovvero all'oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento come già precisato all'art. 4.1 del presente Regolamento.

12. La verifica dei requisiti di carattere generale e speciale dichiarati per la partecipazione all'indagine di mercato viene effettuata nei confronti dell'operatore economico risultato affidatario a seguito dell'esperimento della procedura negoziata ed è espletata prima della sottoscrizione del contratto. L'Istituto si riserva di effettuare controlli a campione dei predetti requisiti anche con riferimento ad altri operatori economici che abbiano manifestato interesse alla partecipazione nell'ambito dell'indagine di mercato.

#### **Art. 10 - Affidamento di lavori mediante procedura negoziata**

1. Per le procedure indette entro il 30 giugno 2023, la disciplina derogatoria di cui all'art. 1 della Legge n. 120/2020 come sostituita dall'art. 51 della Legge n. 108/2021, consente l'affidamento di lavori mediante procedura negoziata di importo pari o superiore a euro 150.000 e inferiore a euro 1.000.000 con invito rivolto ad almeno 5 (cinque) operatori economici e di importo pari o superiore a euro 1.000.000 e fino alla soglia di rilevanza comunitaria con invito rivolto ad almeno 10 (dieci) operatori economici.
2. Gli operatori economici sono individuati sulla base di indagini di mercato, con la procedura prevista al precedente art. 9, o tramite elenchi di operatori economici (ad esempio operatori economici iscritti in MePA o nella piattaforma regionale Appalti), nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, tenuto conto di quanto previsto all'art. 4.1 del presente Regolamento, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale degli operatori economici invitati.

#### **Art. 11 - Affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria**

1. Le prestazioni relative alla progettazione di lavori, alla direzione dei lavori, alla direzione dell'esecuzione del contratto, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione e alle prestazioni di collaudo, nonché gli incarichi a supporto dell'attività del RUP, sono espletate dai dipendenti in organico, in possesso di idonei requisiti di professionalità.
2. In caso di carenza in organico di personale qualificato, ovvero di difficoltà a svolgere le funzioni proprie in ragione dei compiti istituzionali assegnati, ovvero in caso di necessità di predisporre progetti che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, ovvero in ogni altra situazione equiparabile alle precedenti, casi che devono essere accertati e certificati dal Responsabile dell'unità organizzativa competente per il contratto e dal RUP, l'Istituto può affidare gli incarichi di cui al comma 1 ai soggetti elencati all'art. 46 del Codice, secondo le procedure previste all'art. 9 del presente Regolamento.
3. L'affidamento degli incarichi avviene, in ogni caso, mediante sottoscrizione di specifico disciplinare, recante le reciproche obbligazioni delle parti.

#### **Art. 12 – Deroghe al confronto concorrenziale per ragioni di necessità e somma urgenza**

1. E' consentito derogare ai numeri minimi di operatori economici da invitare indicati negli articoli precedenti ed anche ricorrere all'affidamento diretto in tutte le ipotesi in cui vi siano oggettive ragioni di necessità e somma urgenza, quali a titolo esemplificativo:
  - a) urgente necessità di procedere al ripristino di opere o impianti già funzionanti, danneggiati e resi inservibili da eventi calamitosi o simili o comunque da qualsiasi causa improvvisa, al fine di

- evitare che il protrarsi del tempo possa aggravare l'entità dei danni e/o causare situazioni di disservizio o di problemi di igiene pubblica con riferimento ai servizi pubblici erogati dall'Istituto;
- b) esigenza di provvedere immediatamente per adempiere ad obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza ed ambientale;
  - c) lavori che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure ordinarie;
  - d) necessità di portare a termine lavori in danno dell'appaltatore, a seguito di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore medesimo, o con riferimento a lavori rimasti incompiuti a seguito di dichiarazione di fallimento o cessazione di attività dell'appaltatore;
  - e) obbligo di dare esecuzione a ordini, prescrizioni e imposizioni derivanti da Enti Pubblici e/o Autorità, nei termini assegnati dai medesimi, anche con riferimento ai servizi pubblici erogati dall'Istituto;
  - f) in ogni altro caso in cui sia necessario intervenire al fine di prevenire il verificarsi di situazioni di pericolo imminente a persone, animali o cose, o di danno alla salute pubblica e/o alla pubblica incolumità.
2. La sussistenza delle suddette motivazioni deve essere attestata dal Responsabile della competente unità organizzativa circostanziandone i contenuti nella richiesta di avvio della procedura di affidamento.
3. Nei casi sopra elencati, di norma, la determina di affidamento ha valenza anche di determina a contrarre.

#### **Art. 13 - Determina a contrarre per l'avvio delle procedure negoziate**

1. La procedura negoziata prende avvio con l'approvazione della determina a contrarre, anche cumulativa per più procedure, che dovrà contenere almeno i seguenti elementi:
- a) l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare;
  - b) la presenza o meno dell'iniziativa negli atti di programmazione ed eventualmente le motivazioni che hanno reso necessario l'avvio della procedura in assenza di inserimento in un documento programmatico;
  - c) le caratteristiche delle opere e lavori da eseguire o dei beni e servizi che si intendono acquistare;
  - d) l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile;
  - e) la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni;
  - f) i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte ovvero le ragioni che giustificano la mancanza di un confronto concorrenziale (anche per relationem, se comprese nelle fattispecie elencate nel presente Regolamento);
  - g) Il procedimento applicato per la selezione degli operatori economici da invitare a seguito di indagine di mercato;
  - h) le principali condizioni contrattuali.
2. La determina a contrarre è adottata dal Responsabile dell'unità organizzativa competente per il contratto secondo le disposizioni dell'Atto aziendale dell'Istituto o di apposita delega del Direttore Generale.

#### **Art. 14 - Confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati e scelta dell'affidatario**

1. Una volta conclusa l'indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, ovvero consultati gli elenchi di operatori economici, l'Istituto invita contemporaneamente tutti gli operatori selezionati a presentare offerta tramite le specifiche modalità previste dal singolo mercato elettronico (MePA, piattaforma regionale appalti).

2. L'invito contiene almeno:

- a) oggetto della prestazione, relative caratteristiche tecniche e prestazionali e importo complessivo stimato, con indicazione degli eventuali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- b) l'eventuale suddivisione in lotti funzionali/prestazionali;
- c) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
- d) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- f) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 95 del Codice; nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
- g) nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo, la previsione dell'esclusione dalla gara delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2 e 2-bis del Codice, purché il numero delle offerte ammesse sia almeno pari a cinque, con l'avvertenza, che in ogni caso la stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa;
- h) la misura delle penali;
- i) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- j) l'eventuale richiesta di garanzie;
- k) il nominativo del RUP;
- l) i documenti della sicurezza (Piano di sicurezza e coordinamento PSC, D.U.V.R.I.), ove previsti;
- m) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
- n) eventuale clausola risolutiva espressa del contratto di forniture e servizi nel caso di attivazione di convenzioni o accordi quadro conclusi da Consip o da soggetti aggregatori ai quali l'Istituto sia obbligato ad aderire o per norma o in quanto costituenti riferimenti di prezzi non derogabili per l'Amministrazione.

3. Per l'individuazione dei criteri di valutazione trovano applicazione l'art. 95 del Codice e le Linee guida ANAC n. 1 (per servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria), n. 3 e n. 4.

### **Art. 15 - Procedura aperta e ristretta**

1. L'Istituto per l'affidamento di contratti disciplinati dal presente Regolamento può in ogni caso valutare opportuno ricorrere a procedure aperte o ristrette, qualora ritenga tali procedure maggiormente vantaggiose, ovvero utili, in relazione all'importanza o alla natura del contratto.
2. La motivazione del ricorso alle suddette procedure deve essere riportata nella determina a contrarre di avvio della procedura di gara.
3. Gli operatori economici interessati e in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti nel bando o nell'avviso di gara possono presentare offerta entro il termine ivi indicato.

4. In caso di procedura aperta, il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara nella G.U.R.I. Nei casi di urgenza, debitamente motivati, può essere fissato un termine comunque non inferiore a 10 (dieci) giorni.
5. Quando le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati, ovvero nel caso di utilizzo del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il termine per la ricezione delle offerte è di almeno 20 (venti) giorni.
6. In caso di procedura ristretta, il termine minimo di ricezione delle domande di partecipazione è di 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione del bando di gara. Il termine di ricezione delle offerte degli operatori economici invitati è di almeno 15 (quindici) giorni dalla data di spedizione della lettera di invito. Nei casi di urgenza, debitamente motivati, i termini di cui sopra sono fissati, rispettivamente, in 15 (quindici) e 10 (dieci) giorni.
7. Nelle procedure ristrette la scelta degli operatori economici invitati alla gara è effettuata mediante preselezione tra coloro che hanno fatto pervenire le dichiarazioni e i documenti prescritti dal bando o avviso di gara, pubblicato nelle forme di legge. E' fatto divieto di rendere noto l'elenco degli operatori economici invitati prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.
8. L'esclusione dalla gara degli operatori economici che abbiano richiesto di partecipare deve essere motivata, in modo adeguato, nella determinazione dirigenziale; il provvedimento di esclusione e le relative motivazioni sono comunicati all'operatore economico interessato, nel rispetto delle modalità indicate dal Codice.

#### **Art. 16 - Offerte anormalmente basse**

1. Gli operatori economici forniscono, su richiesta dell'Istituto, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte, se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico di congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.
2. Per lavori, servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, l'Istituto prevede nel bando di gara o nella lettera d'invito l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dei commi 2 e 2-bis dell'art. 97 del Codice; la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse in gara è inferiore a cinque.
3. Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara o dalla lettera d'invito. In ogni caso l'Istituto si riserva la facoltà di valutare la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa.
4. Le spiegazioni sul prezzo o sui costi possono riferirsi a:
  - l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
  - le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, prestare i servizi o per eseguire i lavori;
  - l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.
5. Il RUP richiede per iscritto al concorrente, assegnandogli un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni ed esclude l'offerta nel caso in cui la prova fornita non

giustifichi sufficientemente il livello di prezzi o di costi proposti e ne derivi la complessiva inaffidabilità dell'offerta e dunque la sua inidoneità a garantire la serietà nell'esecuzione del contratto.

6. Ai fini della suddetta verifica si applicano le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'art. 97 del Codice.
7. La verifica di anomalia dell'offerta compete al RUP che potrà avvalersi del supporto della commissione giudicatrice.
8. Ad eccezione degli affidamenti di importo inferiore a euro 40.000, dei contratti di fornitura senza posa in opera e dei contratti per servizi di natura intellettuale, gli operatori economici sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, gli oneri di sicurezza propri aziendali ed il costo della manodopera, eventualmente soggetti a valutazione nell'ambito del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte.

#### **Art. 17 – Seggio di gara e commissione giudicatrice**

1. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti con il criterio del minor prezzo, la valutazione della regolarità, dell'ammissibilità e dell'aspetto economico delle offerte è affidata al RUP.
2. Nelle procedure negoziate aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice composta, di norma, da un numero dispari di commissari, non inferiore a tre, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'appalto, scelti secondo le indicazioni e modalità previste dall'apposito Regolamento d'Istituto tra soggetti interno o eventualmente esterni all'Istituto.
3. I commissari devono possedere adeguati requisiti di moralità, compatibilità, comprovata esperienza e professionalità, e sono selezionati, con l'osservanza del principio di rotazione negli incarichi.
4. La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte in gara.
5. Sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", l'Istituto fornisce informazioni dettagliate sulla composizione della commissione giudicatrice esterna, sulle modalità di scelta dei componenti esterni, sul curriculum professionale dei commissari.
6. In deroga alla regola della pubblicità delle sedute di gara, in considerazione del fatto che tutte le procedure vengono svolte dall'Istituto tramite piattaforme telematiche, le stesse si tengono in modalità riservata. Dal momento che la piattaforma elettronica ha supportato tutte le fasi di gara e pertanto assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte (indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico) e del fatto che ogni operazione compiuta risulta essere ritualmente tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni, è garantita non solo la tracciabilità di tutte le fasi, ma proprio l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato (cfr. sentenza Cons. Stato, Sez. V, 21/11/2017, n. 5388).
7. La commissione giudicatrice può delegare la verifica della documentazione relativa alle offerte ad un gruppo ristretto dei suoi membri o singoli componenti, fermo restando che la valutazione ed il giudizio devono essere effettuati dalla commissione nel suo 'plenum'.
8. La commissione giudicatrice deve attenersi agli elementi di valutazione delle offerte fissate nel bando o nella lettera di invito e non può fissare criteri motivazionali e/o elementi e/o subelementi di valutazione aggiuntivi e/o diversi, dopo il termine di presentazione delle offerte.
9. I lavori della commissione giudicatrice devono svolgersi nel rispetto del principio di continuità.
10. Il Presidente può disporre, per motivate ragioni, la sospensione e l'aggiornamento dei lavori, garantendo la segretezza delle informazioni contenute nelle offerte in gara. La commissione procede quindi alla formazione di una graduatoria di merito delle offerte esaminate.

11. Dei lavori della commissione giudicatrice viene redatto apposito verbale corredato delle motivazioni sottese alla proposta di aggiudicazione eventualmente formulata.
12. Il verbale di gara conclusivo è l'atto terminale del procedimento di gara e contiene, nel caso di esito positivo, la proposta di aggiudicazione dell'appalto; mentre, nel caso di esito negativo, riporta l'esposizione delle motivazioni che hanno indotto la commissione a non formulare la proposta di aggiudicazione.
13. I verbali di gara devono essere sottoscritti da tutti i componenti della commissione e dal segretario.
14. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
15. Ai commissari si applicano l'art. 35-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, l'art. 42 del Codice e l'art. 51 del c.p.c. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione sopra menzionate.
16. In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.

#### **Art. 18 – Aggiudicazione della procedura e avviso sui risultati della procedura**

1. L'aggiudicazione della procedura di gara avviene con determinazione dirigenziale dell'unità organizzativa competente per il contratto.
2. La Determinazione di aggiudicazione dà conto:
  - a) della presenza o meno dell'oggetto dell'appalto negli atti di programmazione, con l'identificativo della procedura;
  - b) della determinazione a contrarre;
  - c) del numero del CIG e (se presente) del CUP;
  - d) degli invitati, degli offerenti e della graduatoria delle offerte;
  - e) della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico della Stazione appaltante;
  - f) delle eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario;
  - g) della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
  - h) del rispetto del principio di rotazione ovvero delle motivazioni per cui non è stato applicato;
  - i) del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determinazione a contrarre e nell'invito;
  - j) del nominativo del RUP, del Direttore dei lavori o Direttore dell'esecuzione contrattuale;
  - k) delle necessarie indicazioni relative alla spesa per l'affidamento e alla sua copertura nell'ambito del bilancio.
3. L'efficacia dell'aggiudicazione è condizionata dall'esito positivo dei controlli sui requisiti dell'affidatario previsti dalla normativa e dai successivi articoli.
4. Ad esito positivo di tali controlli, l'aggiudicazione diviene efficace e si può dare inizio all'esecuzione del contratto.



5. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del Codice, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.
6. Fermo restando quanto previsto dall'art. 29 del Codice, l'Istituto comunica d'ufficio, entro un termine non superiore a cinque giorni:
  - a) l'aggiudicazione divenuta efficace, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti gli offerenti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta sia stata esclusa se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;
  - b) l'esclusione agli offerenti, con la specificazione dei motivi;
  - c) la decisione di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro, a tutti i candidati;
  - d) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma.
7. Le comunicazioni sono fatte mediante posta elettronica certificata o strumenti analoghi o mediante comunicazioni nel MePA o nella Piattaforma regionale Appalti.
8. Le comunicazioni di cui alle lettere a) e b) indicano la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto, ove previsto.
9. Per affidamenti di contratti di importo pari o superiore a euro 40.000 è obbligatoria la pubblicazione nel sito internet istituzionale di un avviso sul risultato di ogni singola procedura di affidamento. L'avviso sui risultati della procedura contiene: l'oggetto dell'affidamento, l'importo, l'operatore economico affidatario, le ragioni della scelta dell'affidatario, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti, l'indicazione soggetti invitati. L'avviso può essere sostituito dalla determina in forma semplificata di cui all'art. 32, comma 2 del Codice che riporti i predetti contenuti.

## **TITOLO V: REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E VERIFICHE**

### **Art. 19 - Requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento**

1. Per tutti gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario, vanno sempre richiesti i requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice e l'operatore economico deve autocertificare l'assenza dei motivi di esclusione previsti da detto articolo.
2. In casi specifici, da valutare di volta in volta, in base alla complessità dell'appalto e ad eventuale normativa specifica che regola il settore oggetto dell'affidamento, potranno essere chiesti anche uno o più dei seguenti requisiti di carattere speciale:

- di idoneità professionale: l'iscrizione alla CCIA o altro Albo equivalente, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;
  - di capacità economica e finanziaria: un adeguato livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali ovvero, un livello minimo di fatturato globale, proporzionati all'oggetto dell'affidamento, tale da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie;
  - di capacità tecnico-professionale: l'aver maturato esperienze nello specifico settore o in altro settore assimilabile nell'anno precedente l'affidamento o altro intervallo temporale ritenuto significativo, ovvero il possesso di specifiche attrezzature/ equipaggiamento tecnico, ovvero altro requisito considerato idoneo nel caso specifico a garantire la capacità tecnico-professionale dell'operatore economico.
  - specifiche condizioni soggettive stabilite dalla legge per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. art. 1, co. 52, L 190/2012).
3. I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro, provano il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 83, mediante attestazione SOA da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC ai sensi dell'art. 84 del Codice.
4. Gli operatori economici possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo inferiore a 150.000 euro qualora in possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo previsti dall'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010:
- a. importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
  - b. costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
  - c. adeguata attrezzatura tecnica.
- Nel caso di imprese già in possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.

#### **Art. 20 - Verifiche sul possesso dei requisiti**

1. Per tutti gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario, la verifica dei requisiti avviene sull'aggiudicatario.
2. Sulle autodichiarazioni di possesso dei requisiti generali rese dagli altri operatori economici partecipanti alle procedure di affidamento, le Strutture competenti per gli affidamenti sono tenute inoltre ad effettuare idonei controlli a campione su un numero minimo di 5 affidamenti nell'arco dell'anno solare.



#### **Art. 20.1 - Verifiche per affidamenti di contratti di importo fino a 40.000 euro**

1. L'Istituto, essendo gli affidamenti disciplinati dal presente Regolamento funzionali a garantire il regolare svolgimento della propria attività senza soluzione di continuità negli ambiti sanitari e della ricerca, al fine di garantire la massima celerità delle procedure di affidamento e di semplificare e contenere i tempi e i costi delle verifiche nella fascia di valore di minore entità fino a 40.000 euro, procede alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000, anche sul modello del Documento di gara unico europeo (DGUE), dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice.
2. In ogni caso, prima della stipula del contratto, l'Istituto procede alle seguenti verifiche minime sull'operatore economico affidatario:
  - consultazione del casellario ANAC
  - verifica della regolarità contributiva (DURC)
  - sussistenza di eventuali condizioni soggettive stabilite dalla legge per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. art. 1, comma 52, legge 190/2012: White list) nonché alla verifica dei requisiti di carattere speciale, ove richiesti
  - iscrizione alla CCIAA o altro Albo equivalente, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto.
3. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici, le Strutture competenti per gli affidamenti sono tenute inoltre ad effettuare idonei controlli a campione su un numero minimo di 10 affidamenti nell'arco dell'anno solare, riguardo a tutti gli altri requisiti di carattere generale.

#### **Art. 20.2 - Verifiche per affidamenti di contratti di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario**

1. L'Istituto procede alla stipula del contratto dopo positiva verifica sull'aggiudicatario di tutti i requisiti di carattere generale ex art. 80 del Codice e dei requisiti speciali richiesti e autocertificati, nonché delle eventuali condizioni soggettive previste dalla legge per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. art. 1, comma 52, legge 190/2012 White List).
2. Per le suddette verifiche l'Istituto si avvale del sistema AVCpass di ANAC.
3. Per affidamenti di importo superiore a euro 150.000 l'Istituto procede altresì alle verifiche antimafia.
4. Qualora, al ricorrere dei presupposti di legge, venga data esecuzione anticipata al contratto in urgenza nelle more della verifica dei suddetti requisiti, il contratto deve contenere espresse e specifiche clausole che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso e il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% del valore del contratto.

## TITOLO VI: FORME DEL CONTRATTO E DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA FASE ESECUTIVA

### Art. 21 - Contratto

1. Salvo il caso in cui la legge prescriva l'atto pubblico, i contratti sono stipulati, di norma, mediante scrittura privata, da redigersi con modalità elettroniche, secondo le norme vigenti.
2. L'atto o contratto deve essere sottoscritto dalle parti con firma digitale o elettronica qualificata; nel caso di sottoscrizione a distanza, il documento predisposto dall'Istituto deve essere inviato a mezzo PEC (o tramite semplice mail se concordato tra le parti) alla parte contrattuale, che deve apporvi la firma digitale (elettronica), dandone immediatamente avviso scritto all'Istituto, e da tale comunicazione decorrono gli effetti giuridici dell'atto. Qualora non sia possibile la sottoscrizione digitale, in mancanza di firma digitale, il contratto va firmato con firma autografa. In quest'ultimo caso, il documento in originale va conservato agli atti della struttura dell'Istituto competente per il contratto.
3. Per i contratti di importo pari o inferiore a euro 40.000, al netto dell'IVA, la stipula avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio in un apposito scambio di lettere, o mail o tramite PEC o direttamente mediante emissione di ordine tramite il sistema NSO (Nodo Smistamento ordini).
4. La forma dei contratti è stabilita, ove possibile, nella determina a contrarre e/o nella richiesta di offerta.
5. La stipula del contratto deve intervenire entro sessanta giorni dalla dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione, salvo che il bando, avviso o invito ad offrire non prevedano un termine maggiore e salvo diverso accordo con l'aggiudicatario. Decorsi 60 giorni, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato all'Istituto, sciogliersi da ogni vincolo. All'aggiudicatario, in tal caso, non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese sostenute in caso di consegna in via d'urgenza o per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi per i quali sia stata richiesta dall'Istituto l'esecuzione in via anticipata al ricorrere dei presupposti di legge (art. 32, comma 8 del Codice o art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. 120/2020), nelle more della verifica dei requisiti e della stipula del contratto.
6. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di 35 (trentacinque) giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione, salvo ricorrano giustificati motivi di interesse dell'Istituto, attestati dal Responsabile della Struttura che ha richiesto l'attivazione anticipata del contratto.
7. Il predetto termine dilatorio non si applica nei seguenti casi:
  - a. se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell'inoltro degli inviti nel rispetto del Codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;
  - b. nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 54 del Codice, nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55 del Codice, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e b) del Codice.
8. Il contratto è sottoscritto dal Responsabile della Struttura competente per il relativo budget, nel limite delle deleghe ricevute e/o dell'autonomo limite di spesa previsto.

9. Di norma, le spese relative alla stipulazione, alla eventuale registrazione e trascrizione dei contratti sono a carico dell'operatore economico affidatario delle prestazioni e sono stimate dall'Istituto nel bando di gara o nella lettera di invito.
10. A pena di nullità, i contratti stipulati dall'Istituto, ai sensi del presente Regolamento, non possono essere ceduti dall'operatore economico affidatario a soggetti terzi, salve le deroghe specifiche ammesse dal Codice.
11. Il contratto deve contenere espresse specifiche clausole che prevedano in caso di successivo accertamento del difetto da parte dell'Affidatario del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso e il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% del valore del contratto.
12. E' in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori e i contratti rinnovati tacitamente sono nulli.

#### **Art. 22 - Garanzie**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, della L. n. 120/2020 per le procedure disciplinate dal presente Regolamento indette entro il 30 giugno 2023 non è richiesta la garanzia provvisoria di cui all'articolo 93 del Codice, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che l'Istituto indica nell'atto di avvio della procedura. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93.
2. Allo scadere del suddetto regime transitorio, nei casi di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice, è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del Codice.
3. Nelle procedure di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, di norma, non è richiesta la presentazione della garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che l'Istituto indica nell'atto di avvio della procedura.
4. In casi specifici, quali appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquisiti nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati) l'Istituto ha facoltà di esonerare l'affidatario dalla garanzia definitiva anche per affidamenti di importo superiore a 40.000 euro. In tal caso, l'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.
5. Le garanzie, provvisoria e definitiva, ove previste, dovranno essere costituite secondo le modalità e nei termini di cui agli articoli 93 e 103 del Codice.
6. Qualora sia richiesta la garanzia definitiva, l'offerta è corredata altresì, pena l'esclusione, dall'impegno di un fideiussore a costituire la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario, salvo quest'ultimo sia una micro piccola o media impresa o un raggruppamento o consorzio ordinario costituito solo da micro piccole e medie imprese.

7. Nel caso in cui la natura del contratto lo richieda, i Capitolati speciali d'appalto prevedono la presentazione di idonee garanzie assicurative (tipo polizze CAR) che garantiscano l'Istituto verso terzi e per danni a persone, cose o opere di proprietà della medesima. In sede di C.S.A. vengono fissati anche i massimali delle coperture assicurative.

#### **Art. 23 - Consegna delle prestazioni**

1. Il RUP autorizza il Direttore dei lavori o il Direttore dell'esecuzione del contratto a procedere alla consegna dei lavori, forniture e servizi, nei termini previsti dal Codice e dal D.M. 7 marzo 2018, n. 49. La consegna presuppone la redazione di specifico verbale firmato dall'appaltatore; nel verbale è indicato il termine utile per la realizzazione dei lavori, per l'esecuzione della fornitura o per l'espletamento dei servizi affidati.
2. Per i lavori di importo inferiore a euro 150.000 e per le forniture e i servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, il verbale di consegna può essere sostituito dall'emissione del primo ordine di esecuzione dei lavori, forniture o servizi, ove possibile, firmato dall'affidatario.
3. L'Istituto si riserva la facoltà di procedere alla consegna delle prestazioni in modo frazionato, senza che l'appaltatore possa avanzare richieste di indennità o risarcimenti di sorta; nei casi previsti dal Codice e dall'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, l'Istituto può disporre la consegna sotto le riserve di legge, nelle more della stipula del contratto. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine previsto, l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle prestazioni ordinate.
4. In relazione alle modalità di redazione del verbale di consegna, alle conseguenze della mancata/ritardata consegna da parte dell'Istituto o per colpa dell'appaltatore, assumono rilevanza le disposizioni specifiche del D.M. 7 marzo 2018, n. 49 e del C.S.A. eventualmente previsto per il contratto.

#### **Art. 24 – Pagamenti e anticipazioni del corrispettivo**

1. Il pagamento delle prestazioni può avvenire in un'unica soluzione, a prestazione interamente eseguita, oppure in ragione del progressivo avanzamento delle prestazioni medesime, secondo rateazioni prestabilite nei documenti contrattuali, ferma restando la preventiva verifica del rispetto della regolarità contributiva e fiscale dell'appaltatore.
2. L'emissione delle fatture elettroniche da parte dell'affidatario, di norma, deve essere preventivamente autorizzata dal Direttore dei lavori o dal Direttore dell'esecuzione del contratto, ai quali compete la verifica che la prestazione sia stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel pieno rispetto delle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
3. L'anticipazione del corrispettivo contrattuale è riconosciuta nei casi, nei limiti di importo e con le modalità previste dal Codice o da normative specifiche di sua esecuzione.
4. Indipendentemente dal valore del contratto, la liquidazione del saldo finale in favore del contraente è subordinata:
  - a. alla verifica dell'esatto adempimento della prestazione;
  - b. all'accertamento della insussistenza delle condizioni per l'applicazione di penali, in conseguenza di eventuali inadempienze contrattuali;
  - c. alla verifica della insussistenza di irregolarità nei versamenti contributivi e fiscali;
5. Per contratti di importo inferiore a € 40.000, al netto dell'IVA, il pagamento della rata di saldo può essere subordinato al rilascio di idonea garanzia di pari importo.

6. Nel caso l'Istituto accerti la sussistenza di ragioni di credito nei riguardi del contraente, si procede a compensazione con i crediti spettanti al medesimo e derivanti dall'esecuzione delle prestazioni.
7. I pagamenti saranno effettuati di norma entro i termini previsti dal D.Lgs. 231/2002 e s.m.i. o eventualmente stabiliti da specifiche normative di settore.
8. Ai sensi dell'art. 3, legge 136/2010 e s.m.i., l'appaltatore si impegna a rispettare quanto previsto in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
9. Il RUP deve acquisire per ciascun contratto da affidare un Codice Identificato di Gara (CIG), mediante il servizio on-line messo a disposizione da ANAC o dalla Piattaforma regionale Appalti.
10. La disposizione di cui al comma precedente non si applica agli acquisti effettuati attraverso la cassa economica.
11. L'importo del CIG corrisponde al valore stimato del singolo contratto, dato dall'importo a base di gara comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, incluse eventuali opzioni (rinnovi, proroghe, ecc.), al netto dell'IVA.
12. Il CIG, ai sensi della L. 136/2010, dovrà essere inserito in tutti gli atti del procedimento, inclusi fatture emesse dall'affidatario, ordini e causali dei mandati di pagamento.

#### **Art. 25 – Penalità**

1. In caso di inadempimenti contrattuali dell'affidatario si applicano le penalità previste dal contratto.
2. Il Responsabile dell'unità organizzativa competente per il contratto valuta la proposta del RUP, in coordinamento con il Direttore dei lavori o il Direttore dell'esecuzione del contratto, di applicazione delle penali, ovvero circa la risoluzione del contratto d'appalto.
3. Le penali sono applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell'inadempienza ed assegnazione di un termine di giorni 5 (cinque) per eventuali controdeduzioni dell'affidatario.
4. Le penali sono trattenute dal corrispettivo dovuto all'operatore economico affidatario, oppure ove ciò non sia possibile in tutto o in parte, mediante richiesta specifica di corresponsione da inviare a cura del RUP all'affidatario.
5. In ogni caso, le penali sono comminate avuto riguardo all'entità delle conseguenze delle inadempienze o dei ritardi e comunque, sono proporzionali all'importo complessivo del contratto, in modo da non superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

#### **Art. 26 – Modifiche e varianti ai contratti**

1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di esecuzione devono essere autorizzate dal Responsabile della struttura competente per il contratto su proposta del RUP previo parere del Direttore dei lavori o Direttore dell'esecuzione del contratto.
2. La possibilità di modificare i contratti di appalto è ammessa nei casi previsti dall'art. 106 del Codice e comprendono:
  - modifiche contrattuali, a prescindere dal loro valore monetario, previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi;
  - modifiche necessarie, non incluse nell'appalto iniziale, in relazione a lavori, servizi o forniture supplementari, qualora risulti impraticabile, antieconomico o foriero di disguidi un cambiamento del contraente, sempre che l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale nei settori ordinari;

- modifiche necessarie a motivo di circostanze impreviste e imprevedibili per l'Istituto, che assumono la denominazione di varianti in corso d'opera e sempre che tali modifiche non alterino la natura generale del contratto, e l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale, ma con la possibilità di più modifiche successive;
  - sostituzione dell'appaltatore con un nuovo contraente, qualora ricorrano determinate circostanze, quali causa di morte, con possibili modifiche contrattuali a prescindere dal loro valore monetario;
  - nelle ipotesi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, ferma restando la responsabilità del progettista esterno, se il valore della modifica è:
    - a. inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria;
    - b. inferiore al 15% del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori.In caso di più modifiche, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.
  - se l'importo della modifica del contratto di lavori, forniture e servizi è comunque inferiore ad entrambi i seguenti valori:
    - e) soglia di rilevanza comunitaria;
    - f) al 10% del valore iniziale del contratto per le forniture e i servizi ed al 15% del valore iniziale del contratto per i lavori.
3. Sono considerate sostanziali le modifiche che alterino gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuito e, comunque, quando siano soddisfatte una o più delle seguenti condizioni:
- la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
  - la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'appaltatore, in modo non previsto nel contratto iniziale;
  - la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
  - se un nuovo contraente sostituisce quello al quale l'Istituto aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti.
4. Al ricorrere delle ipotesi di modifiche e varianti ai contratti contemplate nei commi precedenti, qualora si renda necessario, in corso di esecuzione, un aumento o una diminuzione delle prestazioni, l'Istituto può imporre all'appaltatore l'esecuzione di tali prestazioni aggiuntive o la riduzione delle prestazioni medesime, fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle stesse condizioni previste contrattualmente, senza che questi possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
5. In relazione alle modalità di redazione ed approvazione delle varianti in corso d'opera si rinvia, espressamente, alle disposizioni dei C.S.A.
6. Restano fermi gli adempimenti informativi previsti dall'art. 106 del Codice nei confronti dell'A.N.AC.
7. Il Direttore dei lavori e il Direttore dell'esecuzione del contratto assicurano lo svolgimento dei compiti specifici loro assegnati nel caso di Modifiche, variazioni e varianti contrattuali, rispettivamente, dagli artt. 8 e 22 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49.



#### **Art. 27 - Sospensione della esecuzione del contratto e proroghe**

1. E' ammessa, nei casi e con le modalità previste dal Codice e dal D.M. 7 marzo 2018, n. 49, la sospensione dell'esecuzione del contratto di lavori, forniture e servizi ordinata dal Direttore dei lavori o dal Direttore dell'esecuzione.
2. L'esecutore che non sia in grado di ultimare i lavori, forniture e servizi nel termine fissato contrattualmente per cause allo stesso non imputabili, può chiedere una proroga motivata.
3. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal RUP, sentito il parere del Direttore dei lavori o del Direttore dell'esecuzione del contratto, di norma, entro 10 (dieci) giorni dal suo ricevimento. E' facoltà del RUP concedere la proroga in presenza di circostanze oggettive e, comunque, non imputabili a negligenze, o comunque, ad inadempimenti dell'esecutore.
4. Il Direttore dei lavori e il Direttore dell'esecuzione del contratto assicurano lo svolgimento dei compiti specifici loro assegnati nel caso di Modifiche, variazioni e varianti contrattuali, rispettivamente, dagli artt. 10 e 23 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49.

#### **Art. 28 – Subappalto**

1. Il subappalto è ammesso nel rispetto di quanto previsto dall'art. 105 del Codice.
2. A pena di nullità, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.
3. Il subappalto è soggetto alla preventiva autorizzazione da parte del Responsabile della struttura competente per il contratto su proposta del RUP e previo nulla osta del D.L./D.E.C., in presenza di tutte le condizioni previste dal Codice.
4. Si evidenzia altresì che il contratto di subappalto, con la clausola che ne sospende l'efficacia fino all'autorizzazione da parte dell'Azienda, deve essere depositato contestualmente alla presentazione della richiesta.
5. Gli operatori economici qualora intendano avvalersi del subappalto dovranno indicare all'atto dell'offerta le prestazioni che intendono subappaltare o concedere in cottimo.
6. L'Istituto corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
  - a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
  - b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
  - c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
7. Subappaltatori e subaffidatari sono tenuti all'osservanza degli obblighi introdotti dalla L. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
8. L'appaltatore è in ogni caso responsabile nei confronti dell'Istituto per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando la stessa da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della esecuzione delle prestazioni da parte dei subappaltatori.
9. Il Direttore dei lavori o il Direttore dell'esecuzione del contratto per le forniture e servizi, controlla che i subappaltatori svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate nei limiti del subappalto autorizzato.

#### **Art. 29 - Cessione del contratto e cessione del credito**

1. E' fatto divieto all'appaltatore, pena la immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni in favore dell'Istituto, di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità.
2. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione nonché il trasferimento e l'affitto di azienda o di ramo d'azienda sono consentiti con le modalità e i limiti previsti dal Codice.
3. L'Istituto non autorizzerà qualunque cessione di crediti derivanti dall'esecuzione dei contratti, che deve pertanto ritenersi esclusa.

#### **Art. 30 - Controllo tecnico, contabile e amministrativo**

1. In materia di Controllo tecnico, contabile e amministrativo e di collaudo trovano applicazione le disposizioni degli artt. 102 e 111 del Codice, del D.P.R. n. 207/2010, per le parti ancora in vigore, e del D.M. 7 marzo 2018, n. 49.
2. I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.
3. Per i lavori di importo fino a euro 1.000.000 e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, è sempre facoltà dell'Istituto sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per forniture e servizi dal RUP previa verifica effettuata dal Direttore dell'esecuzione del contratto. Nei casi di cui al presente comma il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto per i lavori e, di norma, entro un mese per le forniture e i servizi.
4. L'attestazione di regolare esecuzione/conformità, sottoscritta dal D.L./D.E.C. e dal RUP, riporta almeno i seguenti elementi:
  - gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
  - l'indicazione dell'esecutore;
  - il nominativo del direttore lavori o del Direttore dell'esecuzione;
  - il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle stesse;
  - l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
  - la certificazione di regolare esecuzione.
5. Successivamente all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite ed allo svincolo della cauzione prestata.
6. Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro è consentita la tenuta di una contabilità semplificata, previa verifica da parte del direttore dei lavori della corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.
7. Per forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro il Direttore dell'esecuzione del contratto verifica le prestazioni eseguite mediante rilascio di un visto di regolarità/conformità, da apporre sulla fattura o altro documento che andrà allegato alla fattura ai fini della liquidazione del corrispettivo.



8. Qualora il RUP non coincida con il Responsabile dell'unità organizzativa che autorizza il pagamento è necessaria l'acquisizione con le suddette modalità del nulla osta del RUP alla liquidazione del corrispettivo. Nei casi in cui il Responsabile della struttura competente per il budget svolga anche le funzioni di RUP e di Direttore dell'esecuzione del contratto, in assenza di non conformità rilevate dalle strutture utilizzatrici, l'autorizzazione al pagamento della fattura è considerata attestazione di avvenuta verifica della regolare esecuzione della prestazione.

#### **Art. 31 - Recesso unilaterale e risoluzione del contratto**

1. In caso di recesso unilaterale dal contratto d'appalto o di risoluzione del contratto per grave inadempimento o grave irregolarità dell'appaltatore si applicano le disposizioni di cui agli artt. 108 e 109 del Codice.
2. Il Responsabile dell'unità organizzativa competente per il contratto, su proposta del RUP e previo parere del D.L./D.E.C., decide in merito alla risoluzione del contratto d'appalto.

#### **Art. 32 - Gestione dei sinistri**

1. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà riconducibili ai lavori o alle forniture di beni o servizi, rispettivamente, il Direttore dei lavori o il Direttore dell'esecuzione del contratto compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose.
2. Tale relazione è trasmessa senza indugio al RUP per gli adempimenti di competenza.

### **TITOLO VII: DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 32 - Trattamento dei dati personali**

1. I dati personali che l'Istituto richiede per le finalità inerenti alla definizione della procedura di affidamento e la conseguente attività esecutiva, sono utilizzati esclusivamente per gli scopi sopra indicati, oltre che per l'adempimento degli obblighi previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
2. I dati personali raccolti per le finalità inerenti alla gestione delle procedure di gara saranno trattati secondo quanto disciplinato dal Regolamento per la protezione dei Dati Personali, vigente in Istituto, in attuazione alle prescrizioni del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", s.m.i. e del Regolamento Europeo 2016/679 (General Data Protection Regulation), e al Regolamento aziendale in tema di protezione di dati personali.
3. Il conferimento dei dati da parte dell'operatore economico ha natura obbligatoria.
4. I dati raccolti possono essere utilizzati ed eventualmente comunicati ad altri soggetti pubblici o privati, ai fini strettamente necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali e di quelle eventualmente connesse, oltre che per l'adempimento di ogni altro obbligo previsto da disposizioni normative o regolamentari.

#### **Art. 33 – Incentivi per funzioni tecniche**

1. Per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Codice si rinvia alle previsioni del Regolamento dell'Istituto per la relativa applicazione nelle procedure di affidamento di lavori, beni e servizi oggetto del presente Regolamento. Tale fondo sarà ripartito secondo i criteri e le modalità stabilite dal Regolamento aziendale, tra tutti i dipendenti che abbiano svolto, in relazione al singolo contratto, le attività previste.

#### **Art. 34 - Adeguamento automatico dei limiti**

1. I limiti di importo del presente Regolamento sono automaticamente adeguati in relazione alle modifiche delle soglie previste dalla normativa nazionale e comunitarie vigenti in materia.

#### **Art. 35 - Norme finali e di rinvio**

1. Sono abrogate tutte le precedenti direttive, disposizioni operative e regolamenti dell'Istituto in contrasto o non armonizzati con il presente Regolamento. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle norme del Codice Civile e ad ogni altra disposizione normativa regionale, nazionale o comunitaria, vigente in materia di appalti pubblici, con particolare riferimento al Codice, ai decreti attuativi e alle Linee guida ANAC.

#### **Art. 36 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione con delibera del Direttore Generale e potrà essere revisionato e riapprovato dal Direttore Generale con proprio atto, fermo restando che le disposizioni del medesimo dovranno intendersi automaticamente sostituite, disapplicate o abrogate nel caso in cui il loro contenuto sia incompatibile con disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente Regolamento si applica alle procedure di affidamento avviate dalla data della sua entrata in vigore.
3. Il Regolamento è pubblicato sul profilo di committente sezione "Amministrazione Trasparente" di cui al D.lgs. n. 33/2013.

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DIMITRI TRONCON

CODICE FISCALE: TRNDTR71H28G284N

DATA FIRMA: 13/10/2022 14:49:01

IMPRONTA: 763ACB70171BDFBAE3C40A0B93E53E6075608813CC230CBF0910B8AC5BA0EE1A  
75608813CC230CBF0910B8AC5BA0EE1AFA56B8AF6476C32197F642791B5DA32D  
FA56B8AF6476C32197F642791B5DA32DFF4C08833CD3B11522670C28FF5EB965  
FF4C08833CD3B11522670C28FF5EB9657AC18FB7D15BBFDE53407485D407295B

NOME: RAFFAELLO ULIANA

CODICE FISCALE: LNURFL66D23G888H

DATA FIRMA: 13/10/2022 15:05:29

IMPRONTA: 6FD15A37F3B51342D88A23ADC991CDD2F6C6C678F97256053331063C42B933  
D2F6C6C678F97256053331063C42B93304C06D53758A907ED188D1509C0D0A58  
04C06D53758A907ED188D1509C0D0A587CEC77A68159F2DD8A4C3775FF321206  
7CEC77A68159F2DD8A4C3775FF321206F98D38BE5BD98E99012BD518AF4F2CA0

NOME: RAFFAELLA CATTARUZZA

CODICE FISCALE: CTTRFL70L64A5160

DATA FIRMA: 13/10/2022 15:41:55

IMPRONTA: 3D994F2154C1BBEEC13D01CF45A1529EDD8E2AAEF85F8AF78B22659BF8934F04  
DD8E2AAEF85F8AF78B22659BF8934F04E1E931EBBBBF70E9264FD1E65F8946BC  
E1E931EBBBBF70E9264FD1E65F8946BC45D96B4D183E75D710407C0834E103B4  
45D96B4D183E75D710407C0834E103B4FA7F8F4D2FB02D1AD53CA7A4A0E0C185

NOME: LORENA BASSO

CODICE FISCALE: BSSLRN70L63I403Q

DATA FIRMA: 13/10/2022 15:54:51

IMPRONTA: 2633823B8F9178BB8EFAFE097A3509EDBBC7E50594A315EA56C6DD13DA2E816D  
BBC7E50594A315EA56C6DD13DA2E816DE44B0D3651DE58F418EDDF235B887E22  
E44B0D3651DE58F418EDDF235B887E225361B2D7B43C9943897F8E1759FEAFC6  
5361B2D7B43C9943897F8E1759FEAFC62550B1C2F9DC2F3C3D8C072DABE07449

NOME: SILVIA FRANCESCHI

CODICE FISCALE: FRNSLV55B49F205D

DATA FIRMA: 13/10/2022 16:01:59

IMPRONTA: 53BDEBB4B4D9C22CD8AEF37734D5725EC71F278A614B62C909A3D47FB606C99A  
C71F278A614B62C909A3D47FB606C99A1F24DAB258249B0879215926EF58EAA3  
1F24DAB258249B0879215926EF58EAA3B79B49ABE41612E12FA83017D6B85199  
B79B49ABE41612E12FA83017D6B85199F6A80D5462CA15098C83BCC0A7648589

NOME: NELSO TRUA

CODICE FISCALE: TRUNLS68E13C352L

DATA FIRMA: 13/10/2022 16:06:45

IMPRONTA: 891D329F06E234D4EF664562EE15B20EE0F40B1AC0E4F3502B7F730E8617E53C  
E0F40B1AC0E4F3502B7F730E8617E53C7696B6FD807AEE16B08A2463136B0A4E  
7696B6FD807AEE16B08A2463136B0A4ECE01EC919286E5F6166030E8273B9D83  
CE01EC919286E5F6166030E8273B9D8314ADD72DD6F199CF04949D5EEC06EDFA

NOME: CRISTINA ZAVAGNO

CODICE FISCALE: ZVGCST68P69Z401X

DATA FIRMA: 13/10/2022 16:13:10

IMPRONTA: 89111F6AD103C730434C9B33341A9409EB2FBF94C60265C78E793E5E56F8A806  
EB2FBF94C60265C78E793E5E56F8A80623592926623827D414FB700A4EB0E809  
23592926623827D414FB700A4EB0E8093CDE52E3BEA43D4F4BF70F991BA9460D  
3CDE52E3BEA43D4F4BF70F991BA9460DC908256B6AF2871875878003D33BADCC

NOME: "FRANCESCA TOSOLINI"

CODICE FISCALE: TSLFNC68M54L483X

DATA FIRMA: 13/10/2022 16:26:47

IMPRONTA: 3793B4C4993C5D59446FBDA182E13F306FE508489AF696185DC95E7C0442C2AC  
6FE508489AF696185DC95E7C0442C2AC5C58F21428AD315294344BBDFE1C0C58  
5C58F21428AD315294344BBDFE1C0C58D3D699DBE52763EB7124C2A7A7681719  
D3D699DBE52763EB7124C2A7A7681719A4918FB67A448FBB5B160F49F6E373B6